Cass., Sez. V, 24 luglio 2015, n. 15647

Pres. Picininni – Est. Scoditti

sentenza

sul ricorso 8220-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

NAVALMOTOR SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CASTRO PRETORIO 122, presso lo studio dell'avvocato ANDREA RUSSO, che lo rappresenta e difende con procura notarile del Not. Dr. ADELE MALATESTA LAURINI in POZZUOLI rep. n. 31910 del 27/04/2010;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 14/2009 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 02/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2015 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito per il ricorrente l'Avvocato D'ASCIA che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato DI IACONO per delega dell'Avvocato RUSSO che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

- svolgimento del processo –

Nei confronti di Navalmotor s.r.l. venne emesso avviso di accertamene con riferimento all'anno d'imposta 1998, per omessa fatturazione di imponibile IVA, contestandosi la mancata inclusione dei "bonus" qualitativi riconosciuti da Autogerma s.p.a. in favore del concessionario, in base al contratto di concessione, in misura proporzionale a fatturato. L'impugnativa dell'atto impositivo venne accolta dalla CTP. L'appello dell'Ufficio venne disatteso dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania sulla base della seguente motivazione.

"L'elemento fondamentale per determinare l'imponibilità ad IVA dei bonus sta nel riconoscimento della

dipendenza delle attività svolte dai concessionari - per ottenere dei bonus qualitativi - da precise obbligazioni che trovano origine nel contratto di concessione. Tale situazione non sussiste in quanto riguarda i nuovi contratti stipulati dalla Autogerma s.p.a. con i propri concessionari successivamente al 30 settembre 2003 (in relazione all'entrata in vigore del Regolamento CE 1400/2002), ma non il precedente rapporto contrattuale nel quale gli aspetti qualitativi non assurgevano ad elemento essenziale dell'attività del concessionario. Mancano nel contratto vigente all'epoca dell'accertamento che ci occupa i presupposti per ravvisare l'esistenza di un'obbligazione, non rilevandosi alcun dovere di adempiere ed il corrispondente diritto a pretendere l'adempimento, nè sussiste un nesso diretto tra il servizio reso ed il controvalore ricevuto".
Ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo. Resiste con controricorso la contribuente.

- motivi della decisione –

Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a), art. 3, commi 7, art. 21 e art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, artt. 1321, 1322, 1323 e 1362 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che la CTR ha mal applicato l'art. 1363 c.c. perchè le clausole relative al bonus erano inserite all'interno della volontà contrattuale e le stesse, lette alla luce del contesto contrattuale, nel quale l'obbligazione principale era costituita dalla distribuzione dei prodotti del fornitore e dal prestare la relativa assistenza, comportavano una volontà contrattuale accessoria attraverso la quale le parti disciplinavano ulteriori prestazioni del concessionario e la corrispondente controprestazione in denaro.
Il motivo è inammissibile. L'interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e vantazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell'attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione; ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria (a specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato; inoltre, quando il ricorrente censuri l'erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice di merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l'onere di trascriverle integralmente perchè al giudice di legittimità è precluso l'esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura (fra le tante, Cass. 6

febbraio 2007, n. 2560; 22 febbraio 2007, n. 4178; 3 settembre 2010, n. 19044). In violazione del principio di autosufficienza la ricorrente ha omesso di provvedere alla trascrizione delle clausole contrattuali di cui lamenta l'errata interpretazione da parte del giudice di merito, nè ha indicato gli specifici canoni ermeneutici in concreto violati, essendosi limitata ad un generico richiamo all'art. 1363

- P.Q.M. –

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 2.625,00 per compenso, oltre le spese per Euro 200,00 e gli oneri di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2015